

# COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### REVISORE UNICO

Verbale n. 25 del 18/07/2025

**OGGETTO:** parere sulla proposta di deliberazione con oggetto "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2350 del 23/10/2024 del Tribunale di Messina, Prima sezione civile, R.G. n. 6161/2015" da sottoporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore unico del Comune di San Salvatore di Fitalia, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 10 del 11/04/2024, esaminata la documentazione pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 17/07/2025, composta da:

- proposta deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale con oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2350 del 23/10/2024 del Tribunale di Messina, Prima sezione civile, R.G. n. 6161/2015";

#### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il D.U.P.S. 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

L'Organo di revisione riunito per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), n. 6, del D.lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio pervenuta in data 17/07/2025 avente ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2350 del 23/10/2024 del Tribunale di Messina, Prima sezione civile, R.G. n. 6161/2015".

#### Visti

- L'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (omissis)»;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni»;

#### Considerato

- la deliberazione n° 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie secondo la quale «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento»;
- la deliberazione n. 11/2006 con cui la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- che nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

#### Rilevato che

- con sentenza n. 2350 del 23/10/2024 il Tribunale di Messina, Prima sezione civile, R.G. n. 6161/2015, ha condannato l'Ente a provvedere al riconoscimento e al pagamento dell'importo di € 13.435,89 in favore della Peloritana Appalti s.r.l. e di € 4.600,00 in favore dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, per un pagamento complessivo in favore degli attori della somma complessiva di **euro 18.035,89**;
- con la proposta di deliberazione di Consiglio in oggetto si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a), D.lgs. n. 267/2000 derivanti dal mentovato provvedimento giurisdizionale;

#### Dato atto

- che la sentenza è dotata di esecutività;
- che la fattispecie rientra – consequenzialmente – nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo;

#### Considerato

che la copertura finanziaria della spesa avviene mediante l'utilizzo dello stanziamento di cui **capitolo 101208011** del bilancio comunale per l'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

#### Tenuto conto

- del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato in data 17/07/2025;
- del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal settore economico-finanziario a firma del dirigente 17/07/2025;

#### Invitato l'Ente

- a trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento;

**esprime**

**parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto sulla base di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lett. a).**

L'Organo di revisione  
Dott. Pierluigi Antonino Marcello D'Amico

